



CONFINDUSTRIA

Decreto-legge
“Energia 2”

Aggiornamenti iter di conversione

Nota di Aggiornamento

16 maggio 2022



Sommario

1	Premessa e valutazione generale	2
2	Contenimento dei prezzi di energia e carburanti (artt. 1-2-7-37)	3
3	Misure in tema di prezzi dell'energia, efficientamento energetico P.A. e semplificazione procedure FER (artt. 3 - 4 - 5 - 5-bis - 7-bis - 7-ter - 7-quater - 7-quinquies - 7-sexies - 9)	5
3.1	Liquidità e imprese strategiche (artt. 8 - 8-bis - 10)	7
3.2	Misure per il lavoro (artt. 11 - 12 - 12.ter - 12-quinquies)	8
3.3	Autotrasporto (artt. 13-14-15-16-17) e sistema di interscambio di pallet (art. 17-bis - 17-quater)	10
3.4	Interventi per le imprese esercenti attività agricole, della pesca e dell'acquacoltura (artt. 18-20)	12
3.5	Contratti pubblici (art. 23); qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici e proroga termini per edilizia privata (art. 10-septies); applicazione di contratti collettivi nel settore edile (art. 23-bis)	12
3.6	Credito di imposta IMU settore turistico (art. 22) e misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 22-bis)	14
3.7	Altre misure di sostegno alle imprese (art. 10-sexies)	14
4	Presidi a tutela delle imprese nazionali (artt. 24-25-26-28-30)	14

1 Premessa e valutazione generale

Lo scorso 21 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 21, recante "*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*" (c.d. Decreto Energia 2, nel seguito il Decreto). L'obiettivo del provvedimento è sostenere cittadini e imprese per i rincari derivanti dalla crisi internazionale in atto sul mercato del gas naturale e dell'energia elettrica, con particolare attenzione alle famiglie più bisognose e alle filiere produttive più esposte.

Il Decreto interviene anche sulla disciplina del Golden Power, rafforzando i relativi presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica, nonché ampliando i settori sottoposti ai poteri speciali. Ne deriva un complessivo irrigidimento della disciplina dei poteri speciali, con alcuni impatti destinati a permanere, peraltro, anche dopo il superamento dell'attuale fase emergenziale.

Le misure contenute nel **provvedimento mobilitano circa 4,4 miliardi di euro**, che si aggiungono ai circa 16 già stanziati dalla scorsa estate per contrastare l'aumento del costo dell'energia.

A differenza dei precedenti decreti, buona parte degli interventi del nuovo provvedimento è finanziata attraverso un prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che producono o importano gas, energia elettrica e prodotti petroliferi per la vendita e la distribuzione. L'intervento induce riflessioni in relazione alla ragionevolezza e coerenza della struttura del prelievo rispetto agli obiettivi dichiarati.

Nel complesso, le misure del Decreto confermano **l'approccio congiunturale** sotteso ai precedenti interventi del Governo (decreto sostegni ter e quater), allargando la platea dei soggetti raggiunti dalle misure di mitigazione degli impatti della crisi in corso (piccole e medie imprese, energivori e gasivori). Per Confindustria, invece, sarebbe fondamentale allungare i termini degli interventi, garantendo un orizzonte almeno annuale, al fine di dare maggiori certezze alle imprese e consentire di programmare le attività, anche nel medio periodo.

In proposito, si ribadisce la necessità di dar seguito alle proposte da tempo avanzate da Confindustria e dirette a soddisfare i richiamati obiettivi: credito di imposta annuale per energivori e gasivori; abbattimento degli oneri di sistema; cessione a un prezzo agevolato dei 25Twh da parte del GSE agli energivori. Inoltre, come più volte ribadito, è necessario individuare, preferibilmente su scala europea, meccanismi in grado di limitare le oscillazioni del prezzo del gas e misure tese a sganciare la valorizzazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili dal prezzo del gas.

Il Decreto contiene altresì misure per l'autotrasporto (es. clausola di adeguamento del corrispettivo), che rischiano di determinare forti squilibri nel relativo mercato dei servizi, senza risolvere i problemi strutturali di funzionamento che affliggono il settore, finendo al contrario per penalizzare gli autotrasportatori più efficienti e strutturati e premiando quelli meno efficienti e meno organizzati.

Il 12 maggio scorso il Senato ha approvato, in prima lettura e con modifiche, la legge di conversione del DL, nel quale è stato trasfuso il DL n. 38/2022, recante "Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti".

Ora il DL è all'esame della Camera, che non dovrebbe apportare ulteriori modifiche.

Le modifiche approvate al Senato non hanno riguardato alcuni temi fondamentali per Confindustria, come i parametri per il calcolo sui cd. extra profitti connessi al contributo straordinario contro il caro bollette.

Positivi, invece, gli interventi volti a semplificare ulteriormente l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, che si inseriscono in un percorso di sburocratizzazione consolidatosi negli ultimi decreti-legge.

Apprezzabili anche le modifiche in materia di bonus carburante, che prevedono l'estensione della misura a tutti i datori di lavoro privati (e non solo alle aziende private), includendo così anche gli studi professionali e gli enti non commerciali, nonché eliminando il vincolo della gratuità dell'erogazione dei buoni carburanti ai dipendenti per fruire del beneficio fiscale.

Da segnalare anche le modifiche apportate al credito d'imposta rimanenze di magazzino per il settore tessile e moda, che consentono di utilizzare il credito nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione (quindi, non più nel solo periodo successivo a quello di maturazione).

Desti, invece, perplessità l'istituzione di un sistema di interscambio dei pallet, in quanto potrebbe rappresentare una sovrastruttura gestionale a carico del proprietario/committente che - nonostante l'emissione del voucher in alternativa alla riconsegna dei pallet - non risolve la questione di gestione dei pallet nei tempi necessari per la movimentazione delle merci.

Più in dettaglio, il provvedimento contiene interventi in 4 ambiti principali:

1. **contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti;**
2. **misure in tema di prezzi dell'energia;**
3. **sostegni alle imprese;**
4. **presidi a tutela delle imprese nazionali.**

2 Contenimento dei prezzi di energia e carburanti (artt. 1-2-7-37)

Accise su carburante. Vengono ridotte di 25 centesimi al litro le aliquote di accisa per benzina e gasolio. Tali riduzioni, inizialmente previste dal giorno di entrata in vigore del Decreto (22 marzo 2022) e fino al trentesimo giorno successivo (21 aprile 2022), sono state prorogate fino all'8 luglio 2022 dal citato DL n. 38/2022 che ha, inoltre, introdotto riduzioni anche sulle accise del gas di petrolio usato come carburante e del gas metano per autotrazione. Per quest'ultimo è stata, inoltre, disposta l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5%.

Si osserva come tale riduzione operi con riferimento a tutte le tipologie di veicoli, senza alcuna differenziazione basata sulla categoria ecologica dei mezzi.

Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa, viene previsto che:

- il Garante per la sorveglianza dei prezzi (cd. "Mister Prezzi") monitori l'andamento dei prezzi, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, anche relativi alla vendita al pubblico di benzina e gasolio. Il Garante può richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo;

- la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle misure in esame, può segnalare all'AGCM condotte che possano ledere la concorrenza o costituire pratiche commerciali scorrette.

Trasparenza Prezzi. Il Decreto prevede che i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano siano tenuti a trasmettere al MITE e all'ARERA i contratti in essere, i nuovi e le eventuali modifiche contrattuali.

In sede referente, è stata prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro nel caso di mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi.

Bonus carburante ai dipendenti. Sono state introdotte misure fiscali di sostegno alle spese per carburanti sostenute dai lavoratori dipendenti nel 2022: in particolare, si esclude da imposizione, ai fini IRPEF, l'importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro. Non si tratta di un intervento monetario a carattere assistenziale verso i lavoratori dipendenti operato dallo Stato tramite le imprese (come quello previsto dall'art. 31 del recente DL Energia del 5 maggio scorso), bensì di un nuovo regime fiscale agevolato per una specifica tipologia di benefit riconosciuto ai dipendenti (buoni carburante) introdotto per il solo 2022.

Al fine di coordinare tale norma speciale con le misure di favore già esistenti per il welfare aziendale, nonché per ampliare l'ambito soggettivo di applicazione (la norma facendo riferimento ai datori di lavoro privato escludeva professionisti o enti non commerciali), sono state presentate diverse proposte emendative. In linea con la posizione di Confindustria, in sede referente sono state approvate modifiche che prevedono l'estensione della misura a tutti i datori di lavoro privati (e non solo alle aziende private), includendo così anche gli studi professionali e gli enti non commerciali, e che eliminano il vincolo della gratuità dell'erogazione dei buoni carburanti ai dipendenti per fruire del beneficio fiscale.

Tali modifiche consentiranno alle imprese di attribuire ai loro dipendenti ulteriori buoni carburante per 200 euro non imponibili anche in sostituzione dei premi di risultato oggetto di detassazione previsti da accordi collettivi, integrando i piani di welfare già vigenti.

Contributo straordinario contro il caro bollette. Come anticipato, al fine di finanziare parzialmente gli interventi del decreto, l'articolo 37 introduce un prelievo straordinario di carattere solidaristico a carico delle imprese che producono e importano per la rivendita energia elettrica, gas naturale e gas metano e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il prelievo, con aliquota del 10%, è calcolato sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive fatturate nel periodo ottobre 2021-marzo 2022 rispetto al periodo ottobre 2020-marzo 2021, purché tale incremento sia almeno del 10% e comunque superiore a 5 milioni di euro. Per tale confronto fanno fede i dati delle operazioni al netto dell'IVA indicati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE) che, sebbene siano probabilmente l'unico strumento in grado di fornire tempestivamente dati aggiornati, forniscono una panoramica di tutte le operazioni IVA fatturate nel periodo di riferimento, senza considerare eventuali sfasamenti temporali tra il momento di erogazione di taluni servizi e quello di fatturazione, senza distinguere quanto riconducibile all'attività ordinaria rispetto a quella straordinaria o alle attività secondarie delle imprese, senza espungere il peso delle accise o considerare i le operazioni fuori campo IVA.

Il contributo dovrà essere liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, nel rispetto di modalità che verranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Come accennato, il meccanismo applicativo induce alcune riflessioni sul piano della ragionevolezza e della coerenza rispetto agli obiettivi dichiarati.

Al riguardo, merita segnalare che, rispetto a disposizioni introdotte in passato e ai profili di incostituzionalità (il riferimento va alla c.d. "Robin Hood tax" dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 10/2015), il contributo in esame ha carattere temporaneo (la Robin Hood Tax era permanente) e si propone di colpire non il reddito (come accadeva con la Robin Hood tax), bensì un valore che - nelle intenzioni del Legislatore - dovrebbe identificare gli extra profitti riscontrati in un periodo circoscritto.

Come accennato, i parametri scelti per misurare gli extra profitti generati dall'incremento dei prezzi e la decisione di confrontarli con un periodo ancora segnato dalle restrizioni alla circolazione, che potrebbe non rispecchiare l'andamento medio dei prezzi del settore, suscitano interrogativi in merito alla efficacia della norma rispetto all'obiettivo perseguito e alla sua tenuta in termini di proporzionalità e ragionevolezza. Confindustria, con le principali associazioni di categoria coinvolte, aveva ipotizzato interventi correttivi su diversi profili (es. modalità di calcolo, periodo temporale, deducibilità del contributo ed esclusione dalla base imponibile di tutti i valori estranei rispetto alle attività individuate dalla norma) che, ad oggi, non risultano accolti, per cui le accennate criticità permangono.

Infine, l'indeducibilità del contributo straordinario, che costituisce un costo della produzione inerente all'attività esercitata, potrebbe configgere con il principio di tassazione sulla base della capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione).

3 Misure in tema di prezzi dell'energia, efficientamento energetico P.A. e semplificazione procedure FER (artt. 3 - 4 - 5 - 5-bis - 7-bis - 7-ter - 7-quater - 7-quinquies - 7-sexies - 9)

Crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica. Vengono previsti due crediti d'imposta per i consumi energetici delle imprese diverse da quelle energivore e gasivore (già oggetto di misure di sostegno per effetto degli artt. 4 e 5 del DL n. 17/2022):

- alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Entrambi i crediti d'imposta sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di

sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Tale cedibilità è, altresì, estesa ai crediti d'imposta già riconosciuti alle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale dai decreti-legge nn. 4/2022 e 17/2022. I crediti d'imposta sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022.

Il Decreto incrementa, inoltre, l'ammontare dei **crediti d'imposta riconosciuti dal decreto-legge n. 17/2022**:

- quello a favore delle imprese energivore è innalzato dal 20% al 25%;
- quello a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale è innalzato dal 15% al 20%.

Come per le disposizioni del sopracitato DL n. 17/2022, anche i neo introdotti crediti paiono qualificarsi come aiuti di Stato. Relativamente alle disposizioni per l'acquisto di gas naturale, sarebbe preferibile unire il credito d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto in commento con quello disposto dall'articolo 5 del DL 17/2022, al fine di stemperarne la selettività che indurrebbe a qualificare entrambe le misure come aiuti di Stato.

Relativamente alle misure per il sostegno all'acquisto di energia elettrica, invece, l'esclusione delle imprese dotate di contatori di energia elettrica con potenza inferiore a 16,5 kW mantiene elementi di selettività. Oltre a un'opportuna integrazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto in commento con quella di cui all'articolo 4 del DL 17/2020, sarebbe dunque auspicabile estendere l'ammissibilità anche alle imprese attualmente escluse.

In sede referente, sono state inserite misure sulla produzione di energia da **biogas**, consentendo il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione per gli impianti già in esercizio, oltre la potenza nominale di impianto e la potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della connessione alla rete, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

È stato inserito, inoltre, l'articolo 7-ter, che introduce, per l'amministrazione centrale, il vincolo di poter installare impianti da fonti rinnovabili e relativi sistemi di accumulo a condizione che si intervenga contestualmente anche sugli impianti di riscaldamento e raffreddamento.

Inoltre, sempre in sede referente, sono state introdotte misure di **semplificazione** per favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che prevedono:

- l'estensione della dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) agli interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50%;
- l'applicazione della DILA anche agli interventi sugli impianti eolici consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle

dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20% (invece del previgente 15%).

Inoltre, è stata approvata una modifica volta a stabilire che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.

Le Commissioni hanno anche introdotto alcune misure di **accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili**, che prevedono:

- l'estensione - da 300 a 500 metri - della distanza massima da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, ovvero da impianti industriali e stabilimenti, entro la quale le aree classificate agricole possono ritenersi idonee *ope legis* all'installazione di impianti fotovoltaici;
- l'estensione - da 150 a 300 metri - della distanza massima dalla rete autostradale entro la quale le aree adiacenti alla medesima rete possono ritenersi idonee come sopra specificato;
- l'aumento da 10 a 20 MW del limite di potenza che richiede la valutazione di impatto ambientale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

3.1 Liquidità e imprese strategiche (artt. 8 - 8-bis - 10)

Rateizzazione delle bollette per consumi energetici. Il Decreto prevede che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori - con sede in Italia - la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24. La norma non comporta l'obbligo per le imprese fornitrici di concedere la rateizzazione e non impone che la stessa sia eventualmente concessa a titolo gratuito.

Per sostenere le esigenze di liquidità dei fornitori, conseguenti all'eventuale rateizzazione, è previsto che **SACE** rilasci garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, secondo le condizioni e le modalità previste dagli articoli 1 e 1-bis.1 del c.d. DL Liquidità (DL n. 23/2020), entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro. Tali garanzie, che per le midcap fino a 499 dipendenti sono gratuite, possono essere concesse a copertura sia di finanziamenti, sia di operazioni di cessione di crediti pro soluto e pro solvendo.

È, inoltre, previsto che la stessa SACE possa concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito che assicurino le imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale rispetto al rischio di inadempimento delle imprese loro clienti con fatturato inferiore a 50 milioni di euro e per le fatture emesse fino al 30 giugno 2023 e relative a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022. La garanzia SACE coprirà il 90% degli indennizzi generati dalle suddette esposizioni.

Il Decreto prevede, inoltre, che SACE possa rilasciare garanzie, fino al 90% dell'importo di finanziamento concesso, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, che assistono imprese energivore che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, individuati su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale destinati all'industria siderurgica. In questo contesto, vengono stanziati 150 milioni di euro per i progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

Infine, il **Fondo di garanzia per le PMI** è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022.

In sede referente, riguardo all'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI prevista dal DL Liquidità, viene allungato da 24 a 30 mesi il preammortamento dei finanziamenti garantiti di importo fino a 30.000 euro.

Inoltre, è prevista la possibilità di allungare fino a 6 mesi (dunque da un massimo di 24 a un massimo di 30 mesi) il preammortamento dei finanziamenti garantiti in essere di importo superiore a 25.000 euro e per i quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere non prima del 1° giugno 2022. Tale allungamento potrà avvenire dietro richiesta delle imprese finanziate e previo accordo con la banca finanziatrice. Restano comunque fermi, per le banche, gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

3.2 Misure per il lavoro (artt. 11 - 12 - 12-ter - 12-quinquies)

Al fine di ridurre gli impatti occupazionali della crisi in atto e fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, il Decreto prevede che:

- i datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di integrazione salariale ordinaria (art. 10, D.Lgs. n. 148/2015), che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata, possono richiedere un ulteriore periodo massimo di 26 settimane di CIGO fruibili entro il 31 dicembre 2022, nei limiti di spesa di 150 milioni di euro per il 2022;
- i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, appartenenti ai codici Ateco di cui all'allegato 1 del DL. n. 21/2022¹, destinatari della normativa in materia di FIS e Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 29 e 40, D.Lgs. n. 148/2015) e che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata di tale

¹ Alloggio (codice Ateco **55.10** e **55.20**); Agenzie e tour operator (codici Ateco **79.1**, **79.11**, **79.12** e **79.90**); Stabilimenti termali (codice Ateco **96.04.20**); Ristorazione su treni e navi (codice Ateco **56.10.5**); Sale giochi e biliardi (codice Ateco **93.29.3**); Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codice Ateco **93.29.9**); Musei (codici Ateco **91.02** e **91.03**); Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codice Ateco **52.22.09**); Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice Ateco **59.13.00**); Attività di proiezione cinematografica. (codice Ateco **59.14.00**); Parchi divertimenti e parchi tematici (codice Ateco **93.21**).

prestazione, possono richiedere un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2022;

- i datori di lavoro appartenenti ai codici Ateco di cui all'allegato A del DL. n. 21/2022², che dal 22 marzo 2022 fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa in base alle previsioni del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale;
- l'agevolazione contributiva (esonero totale) per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è estesa anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d'azienda oggetto di trasferimento.

Inoltre, in materia di **Fondi di solidarietà bilaterale** con specifico riferimento alle ulteriori finalità che possono perseguire ed i conseguenti trattamenti che possono riconoscere, è stata introdotta, in sede di conversione, una nuova disposizione. Viene previsto che, in via opzionale, il datore di lavoro può versare contributi previdenziali nell'ambito dei processi connessi alla **staffetta generazionale** a favore di lavoratori che raggiungano il requisito pensionistico per la pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi 3 anni, consentendo l'assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro.

Gli oneri finanziari della citata prestazione sono a carico esclusivo del fondo di appartenenza. L'esercizio di tale opzione può avvenire solo nel rispetto dell'equilibrio del Fondo e della sua sostenibilità finanziaria.

La relazione tecnica precisa che questa previsione normativa non comporta oneri, in quanto viene prevista una modifica all'articolo 33, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015, che consente che gli oneri finanziari e le minori entrate relative alla prestazione in argomento siano finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.

Infine, in Parlamento è stata approvata una modifica volta a differire dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il termine di applicazione di una norma transitoria, relativa - nell'ambito della disciplina della **somministrazione di lavoro** - alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

² Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie (codice Ateco **24.1**); Legno grezzo (codice Ateco **02.20**); Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio(codice Ateco **16**); Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti (codice Ateco **23.31**); Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali(codice Ateco **23.41**); Articoli sanitari in ceramica (codice Ateco **23.42**); Isolatori e pezzi isolanti in ceramica (codice Ateco **23.43**); Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale (codice Ateco **23.44**); Altri prodotti in ceramica n.c.a (codice Ateco **23.49**); Fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco **29.1**); Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco **29.2**); Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori (codice Ateco **29.3**); Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali) (codice Ateco **10.61.2**); Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) (codice Ateco **10.62**); Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) (codice Ateco **20.15**); Coltivazione di cereali (escluso il riso) (codice Ateco **01.11.1**).

Come noto, tale disciplina prevede che, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. Tale deroga è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

3.3 Autotrasporto (artt. 13-14-15-16-17) e sistema di interscambio di pallet (art. 17-bis - 17-quater)

Le misure relative al settore dell'autotrasporto danno attuazione al protocollo d'intesa siglato, in data 17 marzo, da MIMS e rappresentanze dell'autotrasporto e sono dirette, soprattutto, a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti dei carburanti e dei prodotti energetici e a modificare gli assetti regolatori dei contratti di trasporto stradale delle merci.

In tema di regolazione, viene modificato l'articolo 6 e, in particolare, il comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 286/2005, inserendo, tra gli elementi essenziali del contratto scritto di trasporto la clausola di adeguamento del corrispettivo del servizio a seguito di variazioni del prezzo del carburante da autotrazione, come rilevate mensilmente dal MITE, che superino del 2% il valore indicato al momento della stipula del contratto o dell'ultimo adeguamento del corrispettivo tra le parti.

Il mancato inserimento della suddetta clausola gasolio nel contratto scritto determinerà l'equiparazione a un contratto non scritto, con la conseguenza, in base all'altra modifica introdotta dal DL in esame, dell'applicazione obbligatoria a tali contratti dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati trimestralmente dal MIMS.

L'intervento regolatorio sui contratti di autotrasporto, peraltro privo di un regime transitorio, è in grado di determinare forti squilibri nel relativo mercato dei servizi e non ne risolve i problemi strutturali di funzionamento, perché penalizza gli autotrasportatori più efficienti e strutturati e premia quelli meno efficienti e meno organizzati. L'effetto più probabile è un appiattimento progressivo sui valori indicativi minimi di corrispettivo determinati dal Ministero e anche un progressivo abbandono dei contratti in forma scritta, che potrebbe generare un sensibile aumento del contenzioso, a causa anche della tendenza ad andare sotto i minimi ministeriali eventualmente indotta dalla pressione concorrenziale lato offerta nei servizi di autotrasporto.

Riguardo alle azioni di sostegno, il DL in esame integra diverse misure già finanziate nel DL n. 17/2022 e ne introduce di nuove. In particolare, è prevista un'ulteriore autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro per il 2022 per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali e di 5 milioni di euro per la deduzione forfettaria delle spese non documentate delle imprese artigiane di autotrasporto. Viene altresì esteso l'esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per 1,4 milioni di euro per il 2022 e sono rifinanziati, sempre per il 2022, il ferro-bonus (19,5 milioni) e il mare-bonus (19 milioni) a sostegno del trasporto combinato con quello stradale.

Rilevante è la creazione di un fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto presso il MIMS, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2022, finalizzato a gestire gli effetti economici causati dai prezzi dei carburanti.

Sebbene non siano ancora chiari gli impieghi della dotazione è presumibile che il Fondo agisca come strumento cautelativo per far fronte a eventuali nuovi aumenti dei prezzi dei carburanti. Il funzionamento sarà definito con apposito decreto interministeriale (MIMS-MEF), che dovrà essere adottato entro 30 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto in esame, definendo criteri modalità di assegnazione e procedure di erogazione. La relativa disciplina dovrà, tuttavia, essere definita nel rispetto delle norme del TFUE sugli aiuti di Stato.

Inoltre, in sede referente, è stato previsto un sistema di interscambio di **pallet** utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci e aventi specifiche caratteristiche. In particolare, si stabiliscono delle definizioni dei pallet e si prevede una disciplina per l'interscambio, disponendo che i soggetti riceventi i pallet debbano obbligatoriamente restituirli al proprietario o al committente in numero uguale e della stessa tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia dei pallet deve essere indicata nei relativi documenti di trasporto del mittente e non può essere modificata dai riceventi. Qualora i pallet non vengano restituiti, il soggetto obbligato alla restituzione deve emettere apposito voucher (digitale o cartaceo, della durata di 6 mesi), che diventa un titolo di credito a tutti gli effetti, purché contenga determinati elementi (data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire); in mancanza di questi, il possessore del voucher può richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet. Al voucher si applica l'articolo 1992 del Codice civile. Con DM del MISE, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative, la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e viene individuata la struttura, tra quelle già presenti nello stesso Ministero, che deve a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet.

Le nuove disposizioni non risolvono i problemi riguardanti la gestione dei pallet, perché producono una sovrastruttura gestionale a carico del proprietario/committente che, nonostante l'emissione del voucher (di validità semestrale che dovrebbe essere ridotta) in alternativa alla riconsegna dei pallet, non risolve la questione di gestione dei pallet nei tempi necessari per la movimentazione delle merci; per cui si manifesta l'esigenza immediata di reperirli nuovamente sul mercato con un ulteriore esborso economico.

Risulta, inoltre, difficoltoso entrare nella dinamica dei diversi soggetti contemplati e non si prevede una chiara identificazione degli stessi con il rischio di interpretazioni difformi.

Non si tiene conto del ruolo del vettore/trasportatore che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, non è tenuto a gestire i pallet se non espressamente previsto dal contratto.

L'attribuzione al voucher delle proprietà di un titolo di credito potrebbe comportare una circolazione monetaria speculativa.

Non sono, inoltre, considerati i diversi "contesti" in cui avviene l'interscambio di pallet, dal trasporto intermodale fino all'internazionale.

In conclusione, le nuove disposizioni risultano incoerenti con la normativa vigente e sarebbe pertanto opportuno, prima di procedere ad una puntuale regolamentazione, effettuare un'analisi delle attuali dinamiche di mercato dei pallet e avviare un confronto tra i soggetti della filiera interessati.

3.4 Interventi per le imprese esercenti attività agricole, della pesca e dell'acquacoltura (artt. 18-20)

Alle imprese esercenti attività agricole e della pesca è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il contributo è previsto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

Inoltre, per fronteggiare il peggioramento economico internazionale, viene incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 1, comma 128, legge n. 178/2020).

3.5 Contratti pubblici (art. 23); qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici e proroga termini per edilizia privata (art. 10-septies); applicazione di contratti collettivi nel settore edile (art. 23-bis)

Per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, il MIMS, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi previsto dal decreto n.73/2021, potrà riconoscere - nel limite complessivo del 50% delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione - un'anticipazione pari al 50% dell'importo richiesto in favore delle imprese affidatarie dei lavori.

Il Fondo per le opere pubbliche (art. 7, comma 1, DL n. 76 del 2020) viene incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e la dotazione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, (articolo 1-septies, comma 8, dl 73/2021) è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.

Si segnala, in negativo, che neppure in questo Decreto il legislatore ha contemplato meccanismi di revisione prezzi o di compensazione per i contratti pubblici di servizi e forniture. Inoltre, si evidenzia che è stata espunta una disposizione, presente nelle prime bozze del Decreto, che prevedeva la possibilità di valutare gli eventi straordinari, quali l'aumento del costo delle materie prime e dell'energia, come cause di forza maggiore non imputabili all'esecutore, ai fini della proroga dei termini contrattuali, ove richiesta.

Le Commissioni hanno poi approvato modifiche riguardanti la **qualificazione delle imprese esecutrici di lavori** che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del cd. **Superbonus 110%**.

In particolare, come suggerito da ANCE, viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro relativi agli interventi previsti dal Superbonus 110% possa essere affidata a:

- imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, dell'attestazione di qualificazione SOA ex articolo 84 del Codice dei contratti pubblici (attestazione SOA);
- imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione SOA.

Infine, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno alcuni termini in **materia di edilizia privata** e per le convenzioni di lottizzazione urbanistica.

In particolare, vengono prorogati di un anno:

- i termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022, i termini delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e **autorizzazioni ambientali** comunque denominate;
- i permessi di costruire e alle Scia già prorogati, sulla base dell'articolo 15, comma 2, del TUE, cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, o sulla base dell'articolo 10, comma 4 del DL n. 76/2020;
- gli **atti amministrativi** previsti dall'articolo 103, comma 2, del DL n. 18/2020³.

La suddetta proroga si applica anche al termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione.

Infine, le Commissioni hanno approvato modifiche riguardanti la disposizione della legge di bilancio 2022 che ha subordinato l'accesso ai vari **bonus edilizi** (es. Superbonus 110%) all'indicazione nell'atto di affidamento che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i **contratti collettivi** del settore edile. La modifica prevede che tale misura si applichi alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo

³ L'articolo 103, comma 2 del DL n. 18/2020 ha stabilito che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori soggetti a permesso di costruire, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (allora prevista per il 31 luglio 2020), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, applicandosi altresì anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate; successivamente, l'articolo 10, comma 4 del DL n. 76/2020 ha prorogato, rispettivamente, di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020 e le segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2020; da ultimo, il legislatore è nuovamente intervenuto con l'articolo 3, comma 1, lettera a), del DL n. 125/2020, che ha modificato il richiamato articolo 103, comma 2, sostituendo la data del 31 luglio 2020, con la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (che è stata differita al 31 marzo 2022), così prorogando la validità di tutti gli atti e titoli in scadenza nell'intero periodo emergenziale, a partire dal 31 gennaio 2020 fino al 29 giugno 2022.

restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.

3.6 Credito di imposta IMU settore turistico (art. 22) e misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 22-bis)

Viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, per le imprese operanti nel comparto turistico. Il credito di imposta corrisponde al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, al rispetto delle seguenti condizioni: *a)* i proprietari devono essere anche gestori delle attività ivi esercitate *b)* i soggetti indicati devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

La formulazione della norma presenta alcune criticità in quanto non tiene conto che, ai fini IMU, sono soggetti passivi dell'imposta non soltanto i proprietari di immobili, ma più in generale i possessori, intendendosi per tali, per quanto qui di interesse, oltre al proprietario, anche il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie sugli stessi, il soggetto locatario in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto). Per ragioni di equità di trattamento sarebbe pertanto opportuno estendere il beneficio fiscale a tutti i soggetti passivi IMU che siano altresì gestori delle attività economiche interessate dall'agevolazione e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili stessi.

Purtroppo, non sono state accolte le proposte emendative volte a correggere tale criticità (merita ricordare che tali soluzioni erano state accolte dallo stesso legislatore in precedenti interventi emergenziali).

3.7 Altre misure di sostegno alle imprese (art. 10-sexies)

È stata poi approvata una modifica, molto richiesta dalle imprese soprattutto negli ultimi mesi del 2021, alla disciplina del credito d'imposta **rimanenze di magazzino** per il settore tessile e moda in base alla quale è possibile utilizzare il credito nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione (quindi, non più nel solo periodo successivo a quello di maturazione).

4 Presidi a tutela delle imprese nazionali (artt. 24-25-26-28-30)

In materia di Golden Power, il Decreto introduce alcune innovazioni volte a irrigidire la disciplina e a razionalizzare il procedimento e le strutture preposte ai controlli. Le novità più significative riguardano:

1. il rafforzamento della disciplina riguardante i settori "tradizionali" (difesa e sicurezza nazionale, nonché energia, trasporti e comunicazioni), anche mediante la stabilizzazione di alcune previsioni "a tempo" introdotte durante la crisi pandemica;

2. l'ampliamento della disciplina riguardante il 5G anche ad altre tecnologie o ambiti operativi (es. il *cloud*);
3. la semplificazione di alcuni aspetti procedurali, tra cui la previsione di un meccanismo di pre-notifica volto a verificare *ex ante* i presupposti per l'obbligo di notifica dell'operazione.

Più in dettaglio, il DL prevede:

- nei settori della sicurezza e difesa nazionale: *i*) ai fini dell'allineamento delle speculari previsioni relative ai settori di energia, trasporti e comunicazioni, l'estensione dell'esercizio dei poteri speciali di veto anche rispetto all'adozione di delibere, atti od operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa che comportino modifiche alla titolarità, al controllo o alla disponibilità degli attivi, nonché nell'ipotesi in cui i beni ritenuti strategici siano oggetto di assegnazione a titolo di garanzia; *ii*) al fine di evitare un regime di doppia notifica, l'informativa sulla delibera, atto od operazione da parte della società che detiene gli attivi strategici solo nei casi in cui non sia già intervenuta una notifica di acquisizione; *iii*) ove possibile, la notifica congiunta dell'operazione da parte del soggetto acquirente e dell'impresa detentrici degli attivi strategici (c.d. *target*), in modo da evitare una notifica da parte dell'impresa acquirente e una notifica successiva da parte dell'impresa target, una volta rinnovati gli organi sociali;
- nei settori di comunicazioni, energia e trasporti, nonché negli ulteriori settori strategici individuati ai sensi del Regolamento europeo sullo *screening* degli investimenti esteri: *i*) misure volte a unificare la notifica da parte dell'acquirente con quella da parte della società detentrici degli attivi strategici, in coordinamento con quanto previsto anche per i settori della sicurezza e difesa nazionale; *ii*) per i settori di comunicazioni, energia, trasporti, salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, l'obbligo di notifica di qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi strategici, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli stessi anche a favore di un soggetto interno all'UE, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia; *iii*) la stabilizzazione della misura emergenziale che ha introdotto l'obbligo di notifica anche per acquisiti di partecipazione che consentano a un soggetto estero non appartenente all'UE di acquisire una quota di capitale o diritti di voto pari ad almeno il 10%, tenuto conto delle azioni o quote direttamente o indirettamente già possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a 1 milione di euro; oppure di acquisire una quota di capitale o diritti di voto tali da determinare il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50%; *iv*) nei settori di comunicazioni, energia, trasporti, salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, a decorrere del 1° gennaio 2023, l'estensione dell'obbligo di notifica degli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti anche appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto⁴;

⁴ Si ricorda che, da ultimo, il DL n. 228/2021, c.d. Milleproroghe ha esteso al 31 dicembre 2022 la disciplina emergenziale dei poteri speciali (di cui al DL n. 23/2020) sugli obblighi di notifica rafforzati: i) di atti, delibere o operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi

- nei settori della comunicazione elettronica a banda larga, il DL: *i)* estende l'applicazione dei poteri speciali a ulteriori servizi e beni, ivi compresa la tecnologia cloud, che saranno individuati con successivi decreti ministeriali; *ii)* elimina l'inciso che debba trattarsi di contratti o accordi posti in essere con un soggetto esterni all'UE; *iii)* prevede che le imprese che intendano acquisire beni o servizi relativi alla progettazione, manutenzione e gestione di beni e attività in tali settori, debbano notificare, in via preventiva, un piano annuale, contenente un serie di informazioni, tra cui il programma di acquisti e un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, nonché un'informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte; *iv)* disciplina il conseguente vaglio governativo e il sistema di enforcement per gli obblighi previsti.

Sul piano procedimentale, il DL introduce, inoltre, la possibilità di presentare una pre-notifica delle operazioni, al fine di ricevere una preliminare valutazione, da parte dell'Autorità preposta, circa l'effettiva applicabilità della disciplina in materia di Golden Power e l'autorizzabilità dell'operazione.

Infine, è previsto un controllo preventivo sull'esportazioni dei rottami ferrosi e delle materie prime critiche, che saranno individuate con DPCM, in relazione alla necessità di approvvigionamento delle filiere produttive strategiche. Il mancato rispetto della procedura di controllo preventivo comporta sanzioni amministrative fino a un massimo di 30.000 euro per ogni singola operazione.

In sede referente è stato modificato l'ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che, in luogo delle sole imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare i **rottami ferrosi** (e le materie prime critiche che saranno individuate con successivo DPCM), siano sottoposti agli obblighi di notifica tutti i soggetti che intendono esportare tali materiali fuori dal territorio nazionale. Inoltre, la misura innalza a 20 giorni prima dell'avvio dell'operazione, il termine per effettuare la suddetta notifica.

In sede referente, sono state approvate modifiche tese a irrigidire ulteriormente la disciplina sui Golden Power, già rafforzata dal DL, in chiave protezionistica. In particolare:

- con riferimento ai settori della **difesa e sicurezza nazionale**, si estende l'ambito applicativo degli obblighi di notifica, ai fini dell'esercizio dei golden power, alla **costituzione di imprese** il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica, ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica. Pertanto, i poteri di controllo, fino a oggi esercitati con riferimento a operazioni su asset rilevanti già esistenti, verrebbero ora estesi anche a società ancora da costituire;

strategici o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto extra UE; ii) dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ovvero dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a 1 milione di euro, e le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50% del capitale.

- viene ampliata la **definizione di soggetto extra UE** (valido sia per l'art. 1 - difesa e sicurezza nazionale, sia per l'art. 2 - energia, trasporti, comunicazioni e ulteriori settori di rilevanza strategica del DL n. 21/2012), chiarendo, rispetto alla disciplina vigente, che sono da includervi: i) qualsiasi persona fisica **che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE**; ii) qualsiasi persona fisica che, **pur avendo cittadinanza UE**, non abbia residenza, dimora abituale, ovvero il centro di attività principale nell'UE o nello SEE o che non sia comunque ivi stabilita; iii) qualsiasi persona giuridica stabilita nell'UE che sia controllata (direttamente o indirettamente) da uno dei predetti soggetti; iv) qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia la **cittadinanza di uno Stato membro UE o dello SEE** che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, a sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro principale in uno Stato membro UE, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina. Pertanto, viene introdotto il criterio della cittadinanza, con l'effetto di estendere la disciplina anche a soggetti che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro UE o che, pur avendola, non siano stabiliti effettivamente all'interno del territorio UE;
- vengono estesi gli obblighi di notifica, ai fini dell'esercizio dei golden power, alla **costituzione di imprese** che svolgono attività o detengano uno o più degli attivi strategici nei settori dell'**energia**, dei **trasporti** e delle **comunicazioni**, nonché negli **ulteriori settori di rilevanza strategica**, qualora uno o più soci extra UE detengano una **quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%**. La misura è analoga a quanto disposto per i settori della difesa e della sicurezza, con la differenza che qui i poteri si attivano laddove vi sia un socio extra UE con una partecipazione qualificata.

Infine, sempre in sede referente, è stato specificato che i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni sono individuati anche fra quelli oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le **concessioni di grande derivazione idroelettrica**. Tale specificazione si riferisce anche agli ulteriori attivi strategici da identificare con norma secondaria.